

DECRETO LEGISLATIVO 15-11-1993, N. 507

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale

(G.U. n. 288 del 9 dicembre 1993 - supplemento ordinario n. 108)

(omissis)

CAPO I

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

Art. 17 - Esenzioni dall'imposta [1]

Testo in vigore dal 1° gennaio 2002

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 10, comma 1, lettera c), legge 28 dicembre 2001, n. 448

[1] Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all' art. 13 ;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; [2]

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. [2]

[1-bis] L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente [3] (comma aggiunto [4] dall'art. 10, comma 1, lettera c), legge 28 dicembre 2001, n. 448) .

Note:

1 PER MEMORIA:

-Per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone chiuse al traffico per lavori pubblici, cfr. art. 1, comma 86, legge 28 dicembre 1995, n. 549 .

- Per le operazioni compiute dagli enti ecclesiastici avventisti, cfr. art. 28, primo comma, legge 22-11-1988, n. 516

- Per le operazioni compiute dagli enti delle assemblee di Dio, cfr. art. 20, primo comma, legge 22-11-1988, n. 517

- Per le operazioni compiute dalle comunità ebraiche, cfr. art. 2, terzo comma, legge 8-3-1989, n. 101

- Per le operazioni compiute dagli enti dell' Unione Cristiana Evangelica Battista, cfr. art. 19, comma 1, legge 12-4-1995, n. 116

- Per le operazioni compiute dagli enti della Chiesa Evangelica Luterana, cfr. art. 15, legge 29-11-1995, n. 520

- Per la facoltà di deliberare agevolazioni nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, cfr. art. 21, D.Lgs. 4-12-1997, n. 460 .

- Per la facoltà di deliberare agevolazioni nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private, cfr. art. 4, comma 5, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 .

2 PER MEMORIA:

- Per i mezzi di informazione e propaganda forniti dall'Istat per il censimento della popolazione, cfr. art. 24, comma 4, D.P.R. 22 maggio 2001, n. 276 .

3 PER MEMORIA:

- Per le modalità di determinazione della superficie esente, cfr. art.2, D.M. 7 gennaio 2003.

4 PER MEMORIA:

La disposizione si applica dal 1° gennaio 2002. Cfr. art. 79, comma 3, del provvedimento modificativo .